

TI_GERICHTE 13.2021.105 vom 18. Januar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2021.105

FR: TI_GERICHTE 13.2021.105 du 18 janvier 2022

IT: TI_GERICHTE 13.2021.105 del 18 gennaio 2022

Regeste

Esonero dalle spese processuali

Erwägungen

E. 1

Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG). La decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 17 agosto 2021 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 26 agosto 2021 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.

E. 2

Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

E. 3

Giusta l'art. 98 CPC il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e impartisce un termine per la sua prestazione. Nel caso in oggetto la decisione impugnata, con cui il primo giudice ha assegnato alla precedente il termine per versare l'anticipo delle spese giudiziarie, è quindi fondato su una chiara base legale e, da questo punto di vista, appare conforme al diritto.

3.1 Gli argomenti sollevati dalla reclamante, e meglio la sua pretesa precaria situazione finanziaria, non sono suscettibili di farla apparire errata. In effetti l'eventuale situazione d'indigenza non è da far valere mediante reclamo contro la richiesta di anticipo delle spese, ritenuto che la parte priva di mezzi può chiedere di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC), ciò che comporta l'esenzione dal versamento dell'anticipo delle spese quando la domanda è accolta (art. 118 CPC). Considerato che la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 era stata respinta e che in quella procedura già si era tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche, la decisione di non esentarla dalle spese non presta il fianco a critiche. La censura è infondata.

3.2 La reclamante fa valere un accertamento manifestamente errato dei fatti rimproverando al primo giudice di aver ritenuto che la decisione 11 gennaio 2021 della III CCA era rimasta inimpugnata quando invece essa l'aveva dedotta al tribunale federale e comunque non verteva sull'anticipo spese bensì sulla designazione del patrocinatore d'ufficio. Lamenta poi che il primo giudice non ha tenuto conto della documentazione da essa prodotta unitamente alla domanda di esonero 3 agosto 2021, che proverebbe il danno da essa fatto valere in causa. Il primo giudice ha ritenuto che la sentenza 11 gennaio 2021 di questa Camera sia rimasta inimpugnata. Se non che, contro quella decisione RE 1 aveva inoltrato ricorso al

Tribunale federale. L'errato accertamento è tuttavia irrilevante, poiché con sentenza 12 marzo 2021 l'alta Corte ha respinto il ricorso. Che poi la menzionata sentenza trattasse della richiesta di gratuito patrocinio e non dell'anticipo delle spese non è di nessun rilievo, e comunque non v'è al proposito alcun accertamento errato dei fatti. Da tale circostanza la reclamante non può peraltro ricavare alcunché a suo favore. Il Pretore aggiunto, rilevato che la domanda di gratuito patrocinio era stata respinta, ha ritenuto verificate le condizioni per chiedere l'anticipo delle spese, le sue precarie condizioni economiche essendo già state considerate in quella procedura. E per la richiesta di anticipo delle spese egli neppure era tenuto a vagliare la documentazione prodotta dalla reclamante con la domanda di esonero dalle spese stesse sicché anche la pretesa violazione del divieto d'arbitrio cade nel vuoto.

3.3 La decisione impugnata non è quindi il frutto di un'errata applicazione del diritto né emana da un manifestamente errato accertamento dei fatti e il reclamo, la cui natura abusiva non sfugge, è da respingere.

E. 4

La reclamante chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo. Per l'art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). In concreto, il reclamo in oggetto difettava sin dall'inizio della probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito patrocinio è respinta.

E. 5

Le spese processuali, fissate in fr. 200.-, giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 6

La presente decisione rende priva d'oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo.

E. 7

Il reclamo, manifestamente abusivo e che non presenta questioni di principio, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG). Per i quali motivi pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.